

Prot. n. 1537

Spedito il 21.10.99

ALL'ON. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Proposta del C.U.N. in merito al disposto di cui all'art. 7 della Legge di spesa.

Adunanza del 21.10.99

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

visto l'art. 7 della legge di spesa, che detta disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

tenuto presente che le indennità ed i gettoni di presenza oltre che la tipologia dei rimborsi spese per i membri del C.U.N. e del C.N.S.U. previsti dal citato articolo devono essere oggetto di decretazione da parte del Ministro dell'U.R.S.T. in concerto con i Ministri del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione pubblica, su proposta dei predetti consigli;

tenute presenti le numerose mozioni approvate dal C.U.N. a tale proposito;

sentita la commissione ad hoc incaricata di istruire la questione alla luce del citato articolo 7;

per le riunioni ordinarie e straordinarie del C.U.N. e della Corte di Disciplina, oltre che per le missioni, debitamente autorizzate, relative ad iniziative istituzionali decise dal C.U.N., per quanto di sua competenza, dopo ampia discussione, all'unanimità

PROPONE AL SIGNOR MINISTRO

che la decretazione in materia preveda:

INDENNITA' (dal 1° gennaio 1999)

Indennità annue lorde per Presidente e Vicepresidente pari a quelle previste per gli analoghi incarichi negli altri organi collegiali del M.U.R.S.T. (Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario; Commissione di Garanzia);

Consiglio Universitario Nazionale

Indennità di presenza giornaliera per i componenti il Consiglio di L. 300.000;

Indennità di presenza giornaliera per i componenti la Corte di Disciplina di

L. 300.000;

RIMBORSI SPESE (dal 1° gennaio 2000)

come tipologia quella del tipo a "piè di lista"; che i rimborsi, per tutti i componenti, debbano essere relativi, con i massimali indicati, a

Spostamenti: mediante treno, mezzo aereo ovvero mezzo proprio, quest'ultimo sotto la propria responsabilità e con rimborso chilometrico onnicomprensivo sia di autostrada che di parcheggio pari a 1/5 del costo della benzina super, per il raggiungimento della sede di convocazione da località diverse della medesima; nella sede di convocazione, anche per i residenti o operanti in atenei ivi locati, mediante mezzi pubblici, taxi compresi, di norma per due tragitti giornalieri oltre che per tutti quei tragitti che risultino esplicitamente effettuati per servizio; nella sede di residenza, nei giorni di partenza e di arrivo, mediante mezzi pubblici, taxi compresi, per il collegamento fra la residenza e il luogo di partenza e viceversa.

Spese di pernottamento: in hotel fino a quattro stelle e comprensive della prima colazione;

Spese per i pasti: fino a L. 120.000 giornaliere, secondo l'attuale trattamento previsto per i professori ordinari, anche per i residenti nella sede di convocazione o operanti in atenei ivi locati, giustificate con ricevute o scontrini fiscali, per fruizioni comunque effettuate nell'arco dell'intera giornata.

Anticipi: anticipazione, a domanda, di somme pari al 90% dell'ammontare onnicomprensivo del preventivo di spesa.

#### INDENNITA' UNA TANTUM 1999

Ricordati gli impegni politici esplicitamente assunti in Aula sin dall'inizio del 1998, sia dal Ministro Berlinguer che dal Ministro Zecchino a proposito di adeguate indennità per i membri del C.U.N.; preso atto della mancata corresponsione per gli anni 1997 e 1998 delle indennità previste dalla Legge di spesa; tenuto conto della disponibilità finanziaria residua (stimabile in L. 556.500.000) dello stanziamento previsto per il 1999 dovuta alla non attivazione del C.N.S.U.; il C.U.N. propone che la decretazione preveda un simbolico recupero della sopraccennata mancata corresponsione mediante la assegnazione di una indennità una tantum, per il solo 1999, di

L. 8.000.000 ad ogni membro del C.U.N. che abbia partecipato a non meno dell'80% delle riunioni CUN degli anni 1997 e 1998.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE